

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AIMONI, FARNETI Ariella, GIANQUINTO, MARIS, FABIANI
e MORVIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1966

Modifica dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 20, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dispone:

« Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni e da deliberazioni impegnative per il mantenimento e il funzionamento delle scuole, di cui al primo comma del precedente articolo 16, nonchè per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime ».

La disposizione si risolve in un vero e proprio trattamento di sfavore per i Comuni che, alla data dell'entrata in vigore della citata legge, avevano istituito scuole di avviamento professionale, trasformate, a seguito della legge medesima, in scuole medie.

Invero, continuano a gravare, su tali Comuni, sotto forma di quota consolidata, diverse spese comprese quelle di retribuzione del personale non insegnante già in servizio, alla data del 30 settembre 1963, nelle cessate scuole di avviamento, mentre sono sollevati da ogni onere tutti quei Comuni che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, non avevano istituito le scuole di avviamento professionale.

Non vi è dubbio che consolidare tutti gli oneri e contributi previsti dall'articolo 20, comma primo, significa creare una palese sperequazione tra i Comuni che hanno istituito prima le scuole di avviamento e quelli che non hanno fatto alcun sacrificio perchè all'istituzione della scuola media si è fatto luogo dopo il 30 settembre 1963.

Per queste considerazioni, per la grave situazione delle finanze locali, onorevoli colleghi, confidiamo che vogliate confortare con il vostro voto favorevole il presente disegno di legge, che, al fine di far fronte ai maggiori oneri da esso derivanti, si applica a partire dal 1° gennaio 1968.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1968 tutti gli oneri e contributi per il mantenimento e il funzionamento delle scuole, di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nonché per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico o altro, sono trasferiti a carico dello Stato ».